



# COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

## PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 109 del 21/10/2014

OGGETTO:

---

**Obbligo di circolazione con catene a bordo/montate o pneumatici invernali per il periodo dal 15 novembre al 15 aprile di ciascun anno, a partire dal 15 novembre 2014.**

---

### Il Sindaco

considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano notevoli disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione rendendo, di conseguenza, difficoltoso per l'ente garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero della neve;

ritenuto necessario tutelare la pubblica incolumità, prescrivendo che - in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi e/o di probabile presenza di ghiaccio a terra e/o anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili - per tutto il periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile di ciascun anno, a far data dal 15 novembre 2014, tutti veicoli circolanti sulle strade Comunali ricadenti all'interno del territorio del Comune di Città Sant'Angelo siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei anche alla marcia su neve o ghiaccio;

vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

tenuto conto che l'art.6 comma 4 del D. Lgs. n. 285/1992 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120, stabilisce, tra l'altro, che l'Ente proprietario della strada può, con l'Ordinanza di cui all'art. 5 comma 3 dello stesso Codice della Strada, prescrivere che i veicoli siano muniti, ovvero, abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

ritenuto necessario adottare idonea Ordinanza in merito ai sensi dell'Art. 5 comma 3 e degli art. 6 comma 5 lett. d) e 7 del D. Lgs.30 aprile 1992 n. 285 in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione stradale;

vista l'Ordinanza n. 12 del 22.10.2013 della Provincia di Pescara — Settore V con la quale si esprime parere favorevole all'adozione di provvedimenti analoghi da parte dei Comuni della Provincia;

vista la propria precedente ordinanza n° 104 del 20 novembre 2013;

visto il D. Lgs. 267/2000;

### ordina quanto segue:

**1. in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi e/o di probabile presenza di ghiaccio a terra e/o anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili - per tutto il periodo compreso dal 15 novembre al 15 aprile di ciascun anno, a partire dal 15 novembre 2014, tutti veicoli circolanti sulle strade Comunali ricadenti all'interno del territorio del Comune di Città Sant'Angelo siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei anche alla marcia su neve o ghiaccio;**

2. tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

### **Avverte**

che la violazione di quanto disposto con il presente procedimento comporta l' applicazione delle sanzioni previste dall' art. 6 comma 4 lett. e) e comma 14 del D. Lgs 285/1992 — Codice della Strada.

### **Informa**

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 241/90 che responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Municipale - Capo Settore 6° - e che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di gg.60 presso gli organi competenti

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dal Municipio, 21 ottobre 2014.

Il Sindaco  
Gabriele Florindi

www.pneumaticisottocontrollo.it